

(Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 18 aprile 1991 - modificato nell'Assemblea Generale Ordinaria del 21 maggio 1993 e del 16 luglio 1996 rogito Notaio Dr. Massimo Ghirlanda - modificato nell'Assemblea Generale Ordinaria del 27 luglio 1998 - rogito Notaio Dr. Giovanni Fulcheris – modificato nell'Assemblea Ordinaria del 21 luglio 2004 – rogito Notaio Dr. Massimo Ghirlanda – modificato dall'Assemblea Ordinaria del luglio 2013)

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita una Associazione professionale di datori di lavoro, con la denominazione di

ANCE BIELLA

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BIELLA

SEDE

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Biella

SCOPI

Art. 3 - L'Associazione è estranea a qualsiasi partito o confessione religiosa e non ha alcun fine di lucro.

Essa ha lo scopo della tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei soci, favorendo lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia ed affini.

A tal fine l'Associazione:

- a)** assume la rappresentanza della categoria dei costruttori edili ed affini di tutta la Provincia di Biella;
- b)** procede alla stipula di contratti collettivi, patti e concordati di lavoro ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;
- c)** patrocina gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione, ente e di ogni altra organizzazione economica od associazione professionale;
- d)** segue e studia l'elaborazione delle leggi, regolamenti e norme, comunque interessanti la categoria;
- e)** promuove dalle competenti autorità i provvedimenti riguardanti la disciplina ed il coordinamento di ogni attività urbanistica ed edilizia;
- f)** designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, comitati e commissioni in cui sia richiesta o si renda opportuna la rappresentanza dell'Associazione;

- g) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia, anche con l'ausilio di enti e scuole professionali di categoria, curando il perfezionamento delle loro capacità tecniche ed attuando ogni migliore iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale ed al benessere delle maestranze stesse;
- h) promuove ed attua idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;
- i) promuove iniziative per lo studio di piani generali di lavoro propugnandone la realizzazione;
- l) sollecita, promuove ed agevola tra le imprese associate l'assunzione di lavoro, sia all'interno che all'esterno, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- m) disciplina i rapporti e favorisce utili intese con le altre attività industriali e commerciali;
- n) edita la pubblicazione del periodico "Notiziario Edile" ed assume ogni altra iniziativa di carattere pubblicistico interessanti la categoria;**
- o) provvede con la collaborazione dei soci alla rilevazione e all'accertamento dei prezzi, dei dati statistici e delle notizie riguardanti la produzione industriale in genere e quella edilizia in specie;
- p) compie, infine, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali.
- q) l'Associazione non ha scopi di lucro.**

Per il conseguimento dei predetti scopi può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo - e salvo ratifica dell'Assemblea Generale - ed altre istituzioni ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine il progresso e la tutela delle industrie edilizie ed affini.

SOCI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci i costruttori edili, gli imprenditori di opere pubbliche e private e gli affini, in genere tutto i datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività nel campo dell'edilizia o di quelli affini e collegati.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Art. 5 - Coloro che, in possesso dei necessari requisiti intendono far parte dell'Associazione, devono presentare domanda apposita.

La domanda di ammissione è sottoscritta dal titolare dell'impresa o, in caso di società o enti collettivi, dalla persona munita di poteri di rappresentanza e deve contenere la dichiarazione esplicita di sottostare a tutte le norme del presente Statuto.

Nella domanda di ammissione debbono essere indicati:

- l'esatta ragione sociale;
- la sede legale;
- il genere e l'eventuale specializzazione dell'industria esercitata ed ogni altro elemento o notizia ritenuti utili dall'Associazione ai fini dell'inquadramento.

Se il direttore tecnico dell'Impresa è persona diversa dal titolare di essa, deve esserne indicato il nominativo.

Le società e gli enti collettivi devono anche presentare l'atto di costituzione.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

DURATA DELL'IMPEGNO

Art. 6 - I soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento, dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Peraltro agli effetti contributivi previsti dal presente Statuto, l'impegno dei soci è contratto a decorrere dalla data della deliberazione di accettazione e s'intende rinnovato di anno in anno, se il recesso dall'Associazione non viene notificato almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 7 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela, e di farsi assistere in ogni circostanza.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i soci regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento dei contributi associativi.

DOVERI DEI SOCI

Art. 8 - L'ammissione a socio comporta l'obbligo di:

- a) osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- b) conformarsi alle deliberazioni adottate, anche sotto forma di regolamento, dai competenti organi sociali, nonché a tutte le disposizioni ed alle istruzioni impartite dall'Associazione, nei limiti della sua competenza statutaria;
- c) rispettare le norme dei contratti collettivi, dei patti e dei concordati di lavoro, sottoscritti dall'Associazione e, in genere, ogni altra regolamentazione debitamente approvata dai competenti organi sociali;
- d) promuovere e favorire l'adesione associativa delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 delle quali il socio sia compartecipe;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della regione sociale, della sede, della composizione degli organi di rappresentanza e delle caratteristiche dell'industria esercitata.

I soci sono altresì tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, le notizie ed i dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie.

Tali comunicazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.

I soci non possono, sotto pena di sospensione ed espulsione, far parte contemporaneamente di altre associazioni costituite per scopi identici od analoghi, nell'ambito territoriale di competenza del Collegio, senza il preventivo benestare del Consiglio Direttivo.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 9 - I soci hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione un contributo associativo ordinario annuo da calcolarsi nel seguente modo:

- a) in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetta al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- b) un contributo perequativo calcolato sul fatturato/personale dell'impresa.

La misura dei contributi viene stabilita annualmente dall'Assemblea Generale.

I contributi associativi devono essere versati dai soci tempestivamente al momento della richiesta, con espresso riconoscimento all'Associazione di agire in giudizio avanti il Foro competente di Biella, in caso di morosità od inadempienza.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasferibili ad altri soggetti.

RAPPORTI CON L'ANCE - CONTRIBUTI

Art. 10 - La qualità di socio del Collegio comporta anche il dovere di riconoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti di Associazione che intercorrono tra il Collegio medesimo e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) e di sottostare, per quanto di competenza, alle norme ed agli obblighi previsti dal relativo Statuto.

I soci, in particolare, sono tenuti a versare all'ANCE un contributo associativo in percentuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dai competenti organi nazionali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale del Collegio Costruttori Edili del Biellese, che al di fuori di essa.

RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALL'A.N.C.E.

Art. 11 - La qualità di socio del Collegio comporta inoltre il dovere di accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra lo stesso Collegio e le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, ai sensi dello Statuto dell'ANCE stessa.

In particolare i soci, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione competente per territorio, aderente all'ANCE, ottenendone normale assistenza, un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabiliti dai competenti organi dell'ANCE.

Gli importi contributivi così versati sono ripartiti tra l'Associazione competente per il territorio ed il Collegio in conformità dello Statuto dell'ANCE stessa.

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui i soci aderiscano all'Associazione locale.

ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Art. 12 - Il Collegio fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, che svolgono attività nel Biellese, sempreché le imprese stesse siano al corrente con il versamento del contributo percentuale annuale stabilito dall'ANCE, con un proprio Notiziario mensile.

Gli importi contributivi versati al Collegio dalle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali sono ripartiti in conformità allo Statuto dell'ANCE.

RAPPORTI CON L'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE E CON LA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA

Art. 13 - La qualità di socio del Collegio comporta altresì il riconoscimento e l'accettazione dei rapporti che intercorrono tra lo stesso Collegio, l'Unione Industriale Biellese e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, sottostando per quanto di competenza, alle norme ed agli obblighi previsti.

Nello svolgimento della propria attività, il Collegio si tiene in stretto collegamento con l'Unione Industriale Biellese, e coordina l'attività stessa con quella dell'Unione, collaborando nella soluzione dei problemi che interessano anche gli altri settori di industria.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 14 - La qualità di socio si perde:

- a) per recesso volontario ai sensi del primo comma dell'art. 6;
- b) per cessazione di esercizio da comprovarsi a termine di legge;
- c) per espulsione:
 - a seguito di inadempienze contributive
 - per gravi inosservanze delle norme dettate dal presente Statuto;
- d) per scioglimento dell'Associazione.

SOCI ONORARI

Art. 15 - E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare soci onorari dell'Associazione le persone che avendo appartenuto ad essa fin dalla sua costituzione, o per almeno 20 anni, in qualità di titolari di imprese individuali o di legali rappresentanti di enti collettivi, distinguendosi in particolari benemerenze, vengono a cessare di far parte dell'Associazione medesima per causale di cui all'art. 14 lett. b).

I soci onorari sono esonerati da qualsiasi versamento contributivo pur conservando l'esercizio dei diritti sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 17 - Possono essere designati a coprire le cariche sociali elettive dell'Associazione:

- in caso di imprese individuali, soltanto i titolari;
- in casi di enti collettivi: gli amministratori unici, i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno la rappresentanza sociale; il direttore generale, gli istitutori, i procuratori ed i gerenti, purché muniti di procura generale "ad negotia".

In ogni caso deve trattarsi di imprese individuali o di enti collettivi che rivestano la qualità di socio. Sono inoltre eleggibili alle cariche dell'Associazione i soci onorari.

RIELEGGIBILITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 18 - Le persone designate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 19 - L'Assemblea Generale è costituita dai titolari delle imprese individuali e dai legali rappresentanti delle società e degli altri enti che rivestono la qualità di socio.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, da altro socio, mediante apposita delega scritta.

Art. 20 - L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria di norma entro il 30 luglio di ogni anno, e, in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato di Presidenza lo ritenga necessario o sia stata fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.
La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

L'avviso di convoca deve essere spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Nel caso di modifiche statutarie, la convocazione è fatta con lettera raccomandata, nella quale devono essere specificate le modalità statutarie proposte.

Art. 21 - L'Assemblea è valida in prima convoca quando sia presente e rappresentata più della metà dei soci, ed in seconda convoca, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in seconda convoca un'ora dopo quella fissata nell'avviso per la prima convoca.

Art. 22 - L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto l'Assemblea provvede alla nomina.

Segretario dell'Assemblea, di norma, è il Direttore dell'Associazione, il quale, su richiesta, verbalizza le deliberazioni.

Art. 23 - Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti presenti e rappresentati, salvo i casi in cui sia richiesto dallo Statuto una diversa maggioranza.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Il socio ha diritto ad esprimere il proprio voto soltanto se in regola con il versamento dei contributi sociali al momento dell'assemblea stessa.

Le votazioni riguardanti le cariche elettive devono essere prese con schede segrete; le altre votazioni, ivi comprese le ratifiche possono farsi secondo i casi, per appello nominale, o per alzata di mano, salvo che il Presidente ritenga di far deliberare ugualmente a schede segrete.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può deliberare che la votazione sia demandata a "referendum" da indirsi tra tutti i soci dell'Associazione.

Le modalità di attuazione del referendum sono deliberate dall'Assemblea Generale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei soci e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 24 - Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della associazione

- b) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina, ogni biennio, degli undici componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 3;
- f) la determinazione della misura del contributo associativo;
- g) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 Consiglieri, nominati dall'Assemblea Generale dei soci.

Se nel corso del biennio di durata in carica venissero a cessare uno o più Consiglieri, si provvederà a sostituirli tenendo presente i risultati dell'ultima votazione dell'Assemblea Generale.

L'impresa del Consigliere deve essere in regola con i contributi associativi, pena la decadenza della carica

I Componenti il Consiglio Direttivo, così eletti, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i Consiglieri che essi hanno sostituito.

Con tre assenze ingiustificate si decade dalla carica di Consigliere

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in carica ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato di Presidenza od almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente e lo richiedano non meno di sei membri del Consiglio Direttivo medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito sette giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Alla riunione partecipano i Revisori effettivi dei Conti, senza diritto di voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente od in caso di suo impedimento o mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Per validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, più uno.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni per nomine o riguardanti questioni personali possono farsi a schede segrete. In caso di parità di voto nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, in quelle segrete la votazione deve invece ritenersi nulla e potrà essere ripetuta per altre due volte, dopo di che dovrà essere adottata la votazione palese.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo il Segretario, a richiesta, verbalizza le deliberazioni.

Segretario del Consiglio è, di norma, il Direttore del Collegio.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 - Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci e curare il conseguimento degli scopi sociali in armonia con le deliberazioni di dette assemblee;

- b) nominare il Presidente;
- c) nominare soci onorari;
- d) stipulare contratti collettivi, patti e concordati di lavoro, nonché gli accordi economici con le rappresentanze di altri organismi ed emanare norme ed istruzioni di carattere generale, nell'interesse e di tutela dei soci;
- e) adottare i provvedimenti di adesione di cui all'ultimo comma dell'art. 3, salvo ratifica dell'Assemblea Generale;
- f) predisporre la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e amministrare il fondo sociale;
- g) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano la categoria e che non siano riservate a competenza del Comitato di Presidenza o del Presidente;
- h) deliberare regolamenti interni dell'Associazione e sulle domande di associazione;
- i) nominare Commissioni permanenti di studio e per la trattazione di determinati problemi;
- l) provvedere alla nomina del Direttore;
- m) adottare i provvedimenti di espulsione nei casi previsti dall'art. 14 lettera c).

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 28 - Compongono il Comitato di Presidenza:

- il Presidente dell'Associazione
- i quattro Vice presidenti.

Il Comitato di Presidenza dura in carica due anni; esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Comitato spettano le seguenti attribuzioni:

- a) assumere o licenziare, su proposta del Direttore, il personale degli uffici e determinare il trattamento economico di tutto il personale dipendente;
- b) designare i rappresentanti dell'Associazione presso organismi ed Enti di categoria o esterne ad essa;
- c) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente demandate da altri Organi dell'Associazione e quant'altro non specificato tra i compiti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipano almeno tre dei componenti il Comitato stesso.

In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica due anni.

Il Presidente dell'Associazione non può essere eletto consecutivamente per oltre tre bienni.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) rappresentare l'Associazione di fronte ai soci ed ai terzi in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- b) rappresentare il Collegio in seno all'Ance Piemonte;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea Generale;
- d) sottoscrivere i contratti collettivi, i patti e i concordati di lavoro, nonché tutti gli accordi economici con le rappresentanze di altri organismi, dopo che siano stati approvati dal Consiglio Direttivo;
- e) sorvegliare in genere l'andamento sociale e curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dalle Assemblee e dal Consiglio Direttivo;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza,, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio o del Comitato stessi nella loro prima riunione.
- g) la nomina di quattro Vicepresidenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo.
- g) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma di Statuto.

In caso di urgenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto ad un Vice Presidente l'esercizio di tutto o di parte dei suoi poteri. In mancanza di designazione, o per tutte le altre cause, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

VICE PRESIDENTI

Art. 30 - I Vice Presidenti sono nominati dal Presidente e durano in carica due anni sociali fino alla nomina dei successori.

I Vice Presidenti esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto o delegate dal Presidente che coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

DIREZIONE

Art. 31 - All'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione è proposto un Direttore.

Egli partecipa alle riunioni di Assemblea e degli altri organi dell'Associazione con funzioni di Segretario.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi in armonia con le disposizioni impartite dal Presidente.

Presso la Direzione sono conservati i verbali delle Assemblee Generali e del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e un supplente.

E' nominato dall'Assemblea Generale ordinaria e dura in carica un biennio ed i membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

I tre Revisori effettivi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 33 –Nell’ambito dell’associazione è costituito il Gruppo Giovani dell’Associazione. Il Presidente nominato dal Gruppo stesso, partecipa come uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 34 - Le eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei soci, convocata appositamente in via straordinaria, con voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti.

Possono essere approvate anche a mezzo di referendum.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - SCIoglimento

Art. 35 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere disciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria e con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti.

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale che lo ha deliberato, nomina un comitato di tre liquidatori.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalle Legge

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE

Art. 36 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare al presente Statuto quelle modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere d'urgenza, per ottenere la registrazione dell'Associazione dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

INDICE

ART.		PAG.
1	Costituzione – Denominazione	1
2	Sede	1
3	Scopi	1
4	Soci	2
5	Domanda di ammissione a socio	2
6	Durata dell'impegno	2/3
7	Diritti dei soci	3
8	Doveri dei soci	3
9	Contributi associativi	3
10	Rapporti con l'Ance – Contributi	4
11	Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'Ance	4
12	Assistenza alle imprese aderenti alle altre Associazioni territoriali	4
13	Rapporti con l'Unione Industriale Biellese e con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana	4
14	Perdita della qualità di socio	5
15	Soci onorari	5
16	Organi dell'Associazione	5
17	Eleggibilità alle cariche sociali	5
18	Rieleggibilità - Gratuita delle cariche	5
19/23	Assemblea Generale	6
24	Attribuzione dell'Assemblea Generale	6
25/26	Consiglio Direttivo	7
27	Attribuzione del Consiglio Direttivo	7
28	Comitato di Presidenza	8
29	Presidente dell'Associazione	9
30	Vice Presidenti	9
31	Direzione	9
32	Collegio dei Revisori dei Conti	10
33	Gruppo Giovani Imprenditori Edili	10
34	Modifiche statuarie	10
35	Durata dell'Associazione - Scioglimento	10
36	Applicazione dell'art. 39 della Costituzione	10